



**LABORATORIO DI SCIENZE COGNITIVO-COMPORTAMENTALI**  
*Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale per Medici e Psicologi*  
*Riconosciuta Dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica*

*D.M. 21 Maggio 2001 G.U.R.I n.128 del 5/6/2001*

*Sede centrale, legale e clinico-didattica via Cerda 24, via Mariano Stabile 136, 90139 Palermo*

*Sedi periferiche: Alia (P.A), Catania, Nuoro*

*Segreterie unificate tel 091 587732, fax 091 6117024*

*e-mail [box@istitutotolman.net](mailto:box@istitutotolman.net) web <http://www.istitutotolman.net>*

DIRETTORE E FONDATORE  
Dott. Giovanni Lo Savio

Prot: 11 /19

ASP - RAGUSA  
PROTOCOLLO GENERALE  
N.PROT. E - 0002884  
DEL 29/01/2019

PALERMO, 28/01/2019  
DIST.MO SIGNOR  
ARCH. A. ALIQUÒ  
COMM. STRAORDINARIO  
ASP 7 RAGUSA

DIST.MO SIGNOR  
DR. S. LOMBARDO  
DIR. AMMINISTRATIVO  
ASP 7 RAGUSA

E P.C. DIST.MO  
DR. G. DI MARTINO  
SERVIZIO PSICOLOGIA  
ASP 7 RAGUSA  
PIAZZA IGEA, 1  
97100 RAGUSA

OGGETTO: Richiesta rinnovo convenzione tra Istituto Tolman e ASP 7 Ragusa.

La presente per richiedere il rinnovo della convenzione stipulata tra Istituto Tolman e codesta Spett.le ASP, stipulata in data 10/12/2015.

La convenzione in oggetto prevede l'espletamento del tirocinio di legge presso i Vs. Servizi dei nostri Specializzandi in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale.

Nel sottolineare il grande valore di crescita professionale che ha sino ad ora rappresentato per i nostri Specializzandi l'espletamento del tirocinio formativo all'interno della Vs. Azienda, manifestiamo l'intenzione di mantenere attivo tale rapporto di collaborazione.

A tale scopo si invia nuova bozza di convenzione, in linea con quanto già concordato in precedenza, in formato modificabile.

Nel ringraziare per l'attenzione, porgiamo distinti saluti.

Il Direttore  
Dott. Giovanni Lo Savio



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO  
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,

TRA

L'ISTITUTO TOLMAN, Laboratorio di Scienze Cognitivo-Comportamentali, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, con sede legale in via Cerda 24, 90139 Palermo, (P. IVA 04267640821), nella persona del suo Direttore e Legale Rappresentante Dott. Giovanni Lo Savio, nato ad Alia (PA) il 18/02/1940, C.F. LSVGNN40B18A195S, quale Ente gestore della Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, di seguito indicato come "Istituto".

- da una parte -

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa d'ora in poi indicata come "Soggetto Ospitante", con sede legale in Ragusa, P/zza Igea n. 1, (P.IVA 01426410880), in persona dell'Avv. Giovanni Tolomeo, Direttore U.O.C. Affari Generali (giusta delega del. n.2395 del 21/12/2018)

PREMESSO CHE

- L'Istituto, riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica quale struttura idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia previsti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 162/82 è stato abilitato ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, con Sede Principale a Palermo in via Cerda 24 e Via Mariano Stabile 136, con D.M. 21/05/2001, G.U.R.I. n. 128 del 5/6/2001, e successivamente con Decreti

del MIUR, per le Sedi Periferiche di Alia (PA) (12/2/2002), Belpasso (CT) (5/8/2002) e Nuoro (23/09/03);

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.1 prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

(Oggetto della convenzione)

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 56/89 e successive integrazioni e modificazioni), il Direttore della Struttura Ospitante e il Direttore dell'Istituto, concordano che gli allievi svolgano il tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia e di diagnostica clinica presso tutti i Servizi e Presidi della Struttura Ospitante nei quali operano Psicoterapeuti, che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi.

Alla scuola di specializzazione, si accede con la laurea in medicina o in psicologia ed è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi albi professionali.

L'Istituto, assunto quanto indicato nell'art. 8, comma 2 del d.m. 509/1998, prevede che gli allievi svolgano 200 ore di tirocinio pratico al 1° e 2° anno, e 150 ore al 3° e 4° anno.

Al tirocinio saranno ammessi n. 5 allievi per anno, in tempi e modalità concordati precedentemente con i Responsabili designati dalla Struttura Ospitante. I nominativi di quanti avranno accesso alle attività di tirocinio verranno comunicati dall'Istituto all'Ufficio addetto e alla Persona fisica designate dalla Struttura Ospitante.

## Art. 2

### (Modalità di espletamento)

Lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento potrà essere seguito e verificato da un Supervisore designato dalla Scuola, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e dal Tutor indicato dalla Struttura Ospitante e presente nell'Unità Operativa in cui di volta in volta l'allievo effettuerà il tirocinio.

Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dall'Istituto e controfirmate dal Responsabile della Struttura Ospitante e dal tirocinante, e saranno accompagnate da un'attestazione relativa alle presenze e alle attività pratico-cliniche svolte.

La Struttura Ospitante potrà ammettere i tirocinanti a momenti formativi e informativi di loro interesse, organizzati dalla medesima.

Gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente.

Agli allievi verrà data la possibilità di svolgere l'attività di tirocinio, espletando in autonomia, ma previa autorizzazione del Tutor e su segnalazione all'Ente ospitante, le prestazioni clinico-psicologiche, per le quali hanno già conseguito l'abilitazione, con l'intento di favorire l'implementazione di valide competenze professionali e la maturazione di esperienza sul campo, indispensabili all'esercizio dell'attività di psicoterapia.

Il tirocinio di formazione e orientamento non costituisce rapporto di lavoro, e pertanto la Struttura Ospitante non assumerà, per effetto della presente

convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del tirocinante.

La stipula della presente convenzione non comporterà l'assunzione di alcun onere economico a carico della Struttura Ospitante.

### Art. 3

#### (Obblighi del tirocinante)

Gli allievi sono tenuti a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento attenendosi alle indicazioni del Responsabile della Struttura Ospitante e del Tutor;
- Osservare le norme disciplinari in essere per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- Rispettare scrupolosamente tutti i regolamenti interni che si applicano alla Struttura Ospitante e al Servizio cui è assegnato, ivi comprese le disposizioni relative agli orari di lavoro e allo svolgimento di specifici incarichi e funzioni;
- Mantenere il segreto professionale e rispettare la riservatezza legata al regolamento della Struttura Ospitante sulla privacy riferita ad utenti e operatori (d.l. N.196/2003) con riguardo a tutte le informazioni di cui gli stessi possano venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La violazione di queste norme o condotte, incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano l'interruzione del tirocinio.

### Art. 4

#### (Obblighi dell'Istituto in materia di Assicurazione)

L'Istituto garantisce che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi e contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio, ove previsto, con assicurazione INAIL.

In ogni caso la responsabilità operativa e professionale del Tirocinante verrà assimilata a quella del personale di ruolo in ordine a quanto previsto dal D.lgs 231/2001.

Art. 5  
(Oneri)

La presente convenzione comporta i seguenti oneri:

per l'Istituto:

- La supervisione al tirocinante prevista dal programma concordato dai contraenti (V.di art. 2);
- La garanzia della presenza di copertura assicurativa di cui all'art. 4 realizzata dal singolo tirocinante, intestata allo stesso e stipulata presso un'assicurazione dallo stesso prescelta;
- La predisposizione della modulistica necessaria allo svolgimento del tirocinio.

per la Struttura Ospitante:

- La stesura di un progetto formativo e di orientamento rispondente alle necessità e ai principi prevalenti della Struttura Ospitante;
- La disponibilità degli strumenti di psicodiagnostica ed ogni altra risorsa strumentale necessaria e/o funzionale all'espletamento delle prestazioni professionali previste per il tirocinante;
- La sicurezza, l'igiene, la partecipazione ad attività di aggiornamento
- Il tutoraggio;
- La certificazione a fine tirocinio nella forma predisposta per tempo dall'Istituto.

Art. 6  
(Durata)

La presente convenzione ha validità triennale ad inizio dalla data di stipula, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre

mesi prima della scadenza. La convenzione è rinnovabile a mezzo di manifestazione formale di rinnovo.

Qualora intervenissero in qualunque momento gravi e giustificati motivi, è facoltà di entrambe le parti esercitare immediatamente il recesso con disdetta da comunicare entro il termine 30 giorni.

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle due parti convenute e concordate per iscritto.

Art. 7  
(Controversia)

In caso di controversia, le parti eleggono la competenza del Foro di Palermo.

letto, confermato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

Per la Struttura Ospitante

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

(GIUSTA DELEGA DEL N. 2395 DEL 21/12/2018) \_\_\_\_\_

Per L'Istituto Tolman

Il Direttore

Dott. Giovanni Lo Savio \_\_\_\_\_



DATA 1-2-2019

PROT. 274

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

U.O.C. Affari Generali,

Avv. Giovanni Tolomeo  
EMAIL: [giovanni.tolomeo@asp.rg.it](mailto:giovanni.tolomeo@asp.rg.it)  
Piazza Igea, 1  
Tel. 0932 234328

Dirigente Amministrativo  
Responsabile Affari Generali  
Avv. Salvatore Iurato  
Piazza Igea, 1  
CAP 97100 Ragusa

Tel. 0932 234 254

EMAIL: [salvatore.iurato@asp.rg.it](mailto:salvatore.iurato@asp.rg.it)

WEB  
[www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it)

Resp. Servizio Psicologia  
Dott. Giovanni Di Martino  
Ragusa

Alla Dr.ssa Manzardo Barbara  
Servizio di Psicologia  
Resp. Tirocini - Ragusa

Oggetto: Parere per convenzione

Per consentire allo scrivente Settore la predisposizione dell'atto deliberativo necessario per stipulare una Convenzione per tirocini in psicoterapia con la Scuola di Specializzazione INSPEB (Istituto di Neuropsicologia dello Sviluppo e Psicoterapia Cognitivo-costruttivista dell'Età Evolutiva " John Bowlby"), Istituto Tolman, si allega rispettiva copia della bozza di Convenzione e si invita la S.S. a voler esprimere il relativo parere nonché indicare il numero massimo dei tirocinanti da autorizzare.

Si rimane in attesa di sollecito riscontro e si porgono cordiali SALUTI

Il Direttore U.O.C. Affari Generali  
Avv. Giovanni Tolomeo